

# COMUNE DI ALESSANDRIA



SERVIZIO TRIBUTI COMUNALI

## REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 33 DEL 10 /03/2003  
con tariffe aggiornate con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 66 del 04/03/2003  
e riaggornate con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n.25 del 21/01/2004

## INFORMAZIONI

---

*Il presente Regolamento :*

- *è stato approvato dalla Giunta Comunale il 13 settembre 1995 con atto n° 1600,*
- *è stato approvato dal Consiglio Comunale il 25 settembre 1995 con atto n° 101,*
- *è divenuto esecutivo il 31 ottobre 1995.*
  
- *è stato modificato dalla Giunta Comunale il 9 novembre 1995 con atto n° 1896,*
- *è stato approvato dal Consiglio Comunale il 27 novembre 1995 con atto n° 136,*
- *è divenuto esecutivo il 29 dicembre 1995.*
  
- *è stato modificato dalla Giunta Comunale il 6 febbraio 1996 con atto n° 159*
- *è stato approvato dal Consiglio Comunale il 12 febbraio 1996 con atto n° 17,*
- *è divenuto esecutivo il 19 marzo 1996.*
  
- *è stato modificato dalla Giunta Comunale il 12 novembre 1996 con atto n° 1570,*
- *è stato approvato dal Consiglio Comunale il 19 novembre 1996 con atto n° 134,*
- *è divenuto esecutivo il 19 dicembre 1996.*
  
- *è stato modificato, relativamente alle sole misure tariffarie dell'ALLEGATO "B", dalla Giunta Comunale il 13 febbraio 1998 con atto n° 73,*
- *è stato approvato dal Consiglio Comunale il 23 febbraio 1998 con atto n° 21,*
- *le nuove misure tariffarie sono entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1998.*
  
- *è stato modificato dalla Giunta Comunale il 1° dicembre 1998 con atto n° 654,*
- *è stato approvato dal Consiglio Comunale il 21 dicembre 1998 con atto n° 134,*
- *è divenuto esecutivo il 18 gennaio 1999.*
  
- *è stato modificato dalla Giunta Comunale il 2 marzo 1999 con atto n° 100,*
- *è stato approvato dal Consiglio Comunale il 22 marzo 1999 con atto n° 24,*
- *è divenuto esecutivo il 26 aprile 1999.*
  
- *è stato modificato dalla Giunta Comunale il 10 febbraio 2000 con atto n° 59,*
- *è stato approvato dal Consiglio Comunale il 18 febbraio 2000 con atto n° 19,*
- *è divenuto esecutivo il 14 marzo 2000.*
  
- *è stato modificato dalla Giunta Comunale il 14 novembre 2000 con atto n° 529,*
- *è stato approvato dal Consiglio Comunale il 20 novembre 2000 con atto n° 160,*
- *è divenuto esecutivo il 2 gennaio 2001.*
  
- *è stato modificato dalla Giunta Comunale il 22 gennaio 2002 con atto n° 16,*
- *è stato approvato dal Consiglio Comunale il 25 febbraio 2002 con atto n° 21,*
- *è divenuto esecutivo il 12 marzo 2002.*
  
- *è stato modificato dalla Giunta Comunale il 18 febbraio 2003 con atto n° 49,*
- *è stato approvato dal Consiglio Comunale il 10 marzo 2003 con atto n° 33,*
- *è divenuto esecutivo il 28 marzo 2003.*

# **CAPO I**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

## **ARTICOLO 1 = ISTITUZIONE DELLA TASSA**

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e speciali assimilati ai rifiuti urbani, ordinari ed ingombranti, provenienti da locali ed aree in uso esclusivo, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, come previsto dal successivo articolo 3, é istituita nel Comune di Alessandria apposita tassa annuale denominata "TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI", disciplinata dal D. Lgs. 15 novembre 1993 n° 507, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, compresi quelli assimilati agli urbani al fine dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della Tassa, si identificano nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e scarica sul suolo e nel suolo, raccolta differenziata, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze, secondo le modalità contenute nel "Regolamento del servizio di nettezza urbana", adottato ai sensi dell'articolo 59 del D. Lgs. 507/1993.
3. Detta attività di pubblico interesse è esplicitata dal Comune mediante l'Azienda preposta al servizio di nettezza urbana.
4. E' pure istituita la TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO, di cui all'articolo 77 del D. Lgs. 507/1993, a far tempo dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
5. Per la classificazione dei rifiuti, di cui al precedente comma 1), si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge, nonché al "Regolamento del servizio di nettezza urbana", previsto dall'articolo 59 del D. Lgs. 507/1993.

## **ARTICOLO 2 = AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 68 del D. Lgs. 507/1993, disciplina la Tassa, annuale e giornaliera, di cui al precedente articolo, secondo i criteri fissati dalla legge, dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.
2. Agli effetti del presente Regolamento, per "Tassa" e per "Decreto" si intendono, rispettivamente, la "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" ed il "Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507".

### **ARTICOLO 3 = ZONE TERRITORIALI SERVITE**

1. I limiti delle zone territoriali nelle quali viene effettuata la raccolta obbligatoria, in regime di privativa, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, sono definiti nell'articolo 10 del "Regolamento del servizio di nettezza urbana". Il predetto regime di privativa è esteso anche agli insediamenti sparsi, siti oltre i limiti di cui sopra.
2. Nella zona in cui il servizio non è attivato, la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia, di fatto, effettuato.

## **ARTICOLO 4 = GETTITO DELLA TASSA - COSTO DEL SERVIZIO**

1. Il gettito complessivo presunto della Tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'articolo 61 del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto delle eventuali esenzioni e/o agevolazioni e/o riduzioni concesse in base al Decreto ed al presente Regolamento, in misura tale da non essere inferiore al 50% del costo del servizio (COSTO DI ESERCIZIO), come individuato in base ai commi 2, 3 e 3-bis dello stesso articolo. Percentuali diverse di copertura possono essere approvate, sempre nel rispetto del comma 1 del citato articolo 61, in sede di approvazione delle tariffe.
2. Ai fini della determinazione del costo di esercizio é dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana, gestiti in regime di privativa comunale, un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7, del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22.
3. Il gettito della Tassa, da assumere ai fini della copertura di cui ai due precedenti commi, é quello della Tassa annuale iscritta nei ruoli emessi nel corso dell'esercizio per l'anno di competenza, al netto delle somme rimborsate o sgravate nell'esercizio medesimo relativamente ai ruoli suddetti, con esclusione delle addizionali, degli interessi e delle penalità
4. Entro il 31 Agosto di ciascun anno l'Azienda preposta al servizio di nettezza urbana deve trasmettere al Comune apposita relazione dalla quale deve risultare, in forma analitica, la previsione del presunto ammontare dei costi del servizio per l'anno successivo, in base alla loro classificazione economica e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 61 del Decreto. Contestualmente comunica i dati del conto consuntivo dell'esercizio precedente.
5. Entro il 31 Agosto di ciascun anno il Settore Urbanistica deve trasmettere al Servizio Tributi Comunali l'aggiornamento relativo alla quantificazione delle superfici degli immobili comunali.
6. Qualora il gettito della Tassa, determinato come indicato al precedente comma 3, superi il costo del servizio calcolato secondo quanto disposto dall'articolo 61, commi 2, 3 e 3-bis del Decreto e come iscritto definitivamente nel bilancio consuntivo, il Comune provvede al rimborso della Tassa eccedente, attraverso il riconoscimento, sulla prima cartella di pagamento utile, di un credito deducibile in percentuale dal tributo dovuto per l'anno successivo d'imposta.

## ARTICOLO 5 = PRESUPPOSTI DELLA TASSA

1. Il presupposto per l'applicazione della Tassa è stabilito dalla legge.
2. La Tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di LOCALI ED AREE SCOPERTE, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque, reso in via continuativa, con riferimento ai limiti territoriali, all'organizzazione ed alle altre modalità di effettuazione del servizio nelle zone territoriali di cui al precedente articolo 3, che rinvia a quanto stabilito nel "Regolamento del servizio di nettezza urbana".
3. Tuttavia, per le ABITAZIONI COLONICHE e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la Tassa è dovuta per intero anche se nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso ai fabbricati medesimi.
4. Per "LOCALI" si intendono tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.
5. Per le ABITAZIONI PRIVATE sono tassati i vani principali (camere, sale, cucine, anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, cantine, solai, scale interne, ecc.) e le dipendenze (box auto, posto macchina coperto, ecc.).
6. Per l'individuazione delle CASE COLONICHE si fa riferimento a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera a), del Testo Unico sui Redditi (D.P.R. 22/12/1986, n° 917).
7. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione della Tassa, in quanto è obbligatorio il conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori.
8. La Tassa è applicata, seppure nella misura ridotta di cui al successivo articolo 13, anche per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte nelle zone in cui, in regime di privativa, non viene effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati, in quanto è obbligatorio il conferimento dei suddetti rifiuti negli appositi contenitori predisposti dal pubblico servizio.



## **ARTICOLO 6 = SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA**

1. La Tassa é dovuta, in via principale, da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della Tassa medesima ai sensi del precedente articolo 5 e dell'articolo 62 del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il titolo dell'occupazione o detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque, dalla occupazione o detenzione di fatto.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia o, in mancanza, il c.d. "capofamiglia" anagrafico, ovvero uno dei coobbligati maggiorenni, se trattasi di tassa relativa ad abitazione, oppure il titolare dell'attività che viene esercitata, ovvero il legale rappresentante.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della Tassa i componenti del nucleo familiare conviventi con il soggetto del precedente comma 1 e coloro che con tale soggetto usano, in comune, i locali e le aree. Si farà riferimento alla situazione risultante nell'anagrafe comunale della popolazione, ovvero a quella di fatto. Nel caso di "abitazione secondaria" (c.d. seconda casa), i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale, anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria. Sono irrilevanti, nei riguardi del Comune, eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopra indicati.
5. Nel caso di ALLOGGI AFFITTATI AMMOBILIATI la Tassa è dovuta dal proprietario se la durata del rapporto non supera dodici mesi.
6. La Tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in MULTIPROPRIETA' o di CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI, sia di uso comune che in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni. Tuttavia, la Tassa relativa ai locali ed alle aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.
7. Il Comune, è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi in uso proprio o per i quali l'Ente sostiene interamente le spese di funzionamento. Il costo del servizio dei suddetti locali ed aree viene iscritto in bilancio come spesa e la relativa copertura deve essere garantita con risorse diverse dai proventi della tassa.

## **CAPO II**

### **COMMISURAZIONE E TARIFFE**

## ARTICOLO 7 = LOCALI ED AREE TASSABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della Tassa , si considerano LOCALI tassabili:
  - a) tutti i vani, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico-edilizio, fatta eccezione per quelli dichiarati "non tassabili" ai sensi del successivo articolo 12;
  - b) i vani secondari od accessori di quelli alla precedente lettera a), nonché quelli delle costruzioni costituenti pertinenze o dipendenze di altre, anche se da queste separate, al cui servizio siano destinate in modo permanente o continuativo, ovvero con le quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale;
  - c) il vano scala.
  
2. Agli effetti di cui al precedente comma 1, si considerano tassabili, con esclusione di quelle indicate nel successivo articolo 12, le seguenti AREE SCOPERTE, in cui possono prodursi rifiuti urbani o speciali assimilati, a qualsiasi uso adibite, purché diverse da quelle pertinenziali od accessorie delle abitazioni civili:
  - a) aree scoperte operative, cioè destinate all'esercizio di un'attività (quali, a titolo esemplificativo, le aree adibite a campeggi, posteggi e parcheggi, distributori di carburante, autolavaggi, dancing, cinema e banchi di vendita all'aperto);
  - b) aree pertinenziali od accessorie, con ciò intendendosi tutte le superfici scoperte destinate in modo funzionale a servizio di superfici tassabili.
  
3. Le superfici coperte e scoperte di uso comune dei locali in MULTIPROPRIETA' e dei CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI sono tassate così come previsto nel successivo articolo 11, comma 4.
  
4. Ai fini dell'individuazione delle aree di pertinenza, di cui al precedente comma 2, si fa riferimento alle superfici pertinenti all'edificio o ad altra area scoperta assoggettata a tassazione, ovvero alle risultanze catastali.

## ARTICOLO 8 = DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. L'Amministrazione Comunale determina annualmente le tariffe della Tassa, in misura tale da garantire il rispetto delle determinazioni assunte ai sensi del precedente articolo 4.
2. L'istituzione e la determinazione delle tariffe sono determinate dagli organi previsti dal T.U. 267/2000. In particolare l'istituzione e l'ordinamento dei tributi è di competenza del Consiglio Comunale, mentre la determinazione delle aliquote ( o Tariffe) è di competenza della Giunta. Il termine per la deliberazione delle tariffe è quello previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.  
Per la determinazione delle tariffe si tiene conto dell'articolazione in Categorie (ed eventuali sottocategorie) dei locali e delle aree tassabili, rispettando il criterio di cui all'ALLEGATO "A" a decorrere dall'attuazione dei nuovi criteri di commisurazione tariffaria così come previsto dall'articolo 79, comma 2, del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di mancata deliberazione nel termine previsto nel secondo periodo del presente comma rimangono in vigore le tariffe precedentemente deliberate.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di "metro quadro" di superficie dei locali e delle aree tassabili. In questo senso, le frazioni di metro quadrato sono arrotondate all'unità superiore.
4. La deliberazione tariffaria, adottata come "atto dovuto" in seguito a rilievi tempestivi (articolo 68, comma 3, secondo periodo, del Decreto) o ai fini del riequilibrio tariffario menzionato nell' articolo 79, comma 4, del Decreto, non è soggetta al termine di decadenza di cui al precedente comma 2.
5. Ai fini del rispetto del disposto di cui all'articolo 69, comma 2, del Decreto, la deliberazione tariffaria deve indicare:
  - a) i costi consuntivi e preventivi, e relative componenti del servizio;
  - b) la condizione finanziaria del Comune;
  - c) il gettito consuntivo e previsionale della Tassa ed il corrispondente minor gettito valutabile in conseguenza delle riduzioni e delle eventuali agevolazioni, da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa;
  - d) la dichiarazione che, per il calcolo delle tariffe, è stato applicato il criterio di cui all'ALLEGATO "A" del presente Regolamento: l'applicazione di detto criterio avrà luogo solo a decorrere dall'attuazione dei nuovi criteri di commisurazione tariffaria previsti dall'articolo 65 del Decreto, così come recita l'articolo 79, comma 2, dello stesso Decreto e successive modificazioni ed integrazioni;
  - e) la motivazione dell'aumento o della diminuzione tariffaria.
6. Se, in sede di controllo sulle deliberazioni regolamentari e tariffarie, la Direzione Centrale per la Fiscalità Locale formula tempestivi rilievi, i quali rendano necessario modificare le deliberazioni medesime, il Comune provvede:
  - a) all'adeguamento richiesto nel più breve tempo possibile;
  - b) al recupero della maggior Tassa dovuta mediante l'emissione di ruoli supplementari, qualora sia già stato emesso il ruolo principale;
  - c) all'eventuale sgravio o rimborso come indicato al successivo articolo 25.

## **ARTICOLO 9 = CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE**

1. Agli effetti dell'applicazione della Tassa, i locali e le aree scoperte sono classificati nelle seguenti categorie ed eventuali sottocategorie.

Le fattispecie di seguito indicate sono da considerarsi esemplificative e non esaustive, per cui in caso di tipologie non espressamente elencate si procede alla classificazione in base a criteri di analogia, secondo l'utilizzo.

**CATEGORIA 1 LOCALI AD USO CIVILE:**  
locali adibiti ad abitazione, con o senza servizi igienici interni, anche affittati ammobiliati; case coloniche (anche quando nell'area servita sia situata soltanto la strada di accesso); mansarde; tavernette; box auto; cantine; locali adibiti a solo ricovero di materiali in disuso inerenti alle abitazioni civili e simili.

**CATEGORIA 2 SUPERFICI ADIBITE AD ATTIVITA' DIREZIONALI:**  
uffici pubblici, di diritto pubblico, parastatali, di enti locali, civili e simili; uffici di associazioni politiche e partiti politici, sindacali, artistiche, d'arma, di enti ed associazioni senza fini di lucro e simili; uffici privati connessi ad attività commerciali, artigianali, industriali e simili, compresi quelli di rappresentanza e di intermediazione commerciale; agenzie mobiliari, immobiliari, d'affari, di viaggi, di pubblicità, di trasporto e spedizione; istituti di vigilanza in genere; ricevitorie ed agenzie connesse a totocalcio, totip, lotto, enalotto ed ippiche, purché situate in locali propri e fisicamente distinti da altra attività principale; agenzie di onoranze funebri; sedi di ordini professionali; aziende di credito ordinario, istituti di credito speciale ed assicurativo; imprese finanziarie e di gestione esattoriale; studi professionali, commerciali, di rappresentanza e consulenza, fotografici, tecnici, sanitari; laboratori di analisi, scientifici e sperimentali; uffici di enti pubblici e privati di assistenza e beneficenza, di strutture sanitarie (con esclusione delle superfici ove si producono rifiuti speciali non assimilati agli urbani) e simili.  
Archivi e magazzini di deposito; superfici espositive.

**CATEGORIA 3 ESERCIZI COMMERCIALI DI BENI NON DEPERIBILI:**  
negozi di vendita sia al minuto che all'ingrosso di:  
abbigliamento e tessuti in genere; materiali per la casa; antiquari e mobiliari; librerie, cartolerie, tabaccherie; articoli da regalo e giochi; profumerie, mercerie, bijotterie; erboristerie; farmacie private; lavanderie, stirerie, tintorie ed affini; fotografi; mezzi di trasporto e macchinari in genere; edicole e negozi di sola vendita di giornali e periodici; supermercati di generi non alimentari e simili.  
Magazzini di deposito e superfici espositive.

- CATEGORIA 4    **ESERCIZI COMMERCIALI DI BENI DEPERIBILI:**  
negozi di vendita sia al minuto che all'ingrosso di:  
frutta e verdura; piante e fiori; carni, pesce fresco e surgelato, pollame e uova; alimentari tipici delle rosticcerie, gastronomie, salumerie, panetterie, latterie; drogherie; pasticcerie senza bar; supermercati di generi alimentari e simili.  
Magazzini di deposito e superfici espositive.
- CATEGORIA 5    **ESERCIZI DI RISTORAZIONE E MESCITA BEVANDE:**  
caffè, bar, gelaterie, pasticcerie con bar; birrerie, paninoteche, tavole calde, mense non aziendali; pizzerie da asporto e no; ristoranti, trattorie, osterie, chioschi per la commercializzazione di cibi e bevande; aziende agrituristiche per la sola parte di ristorazione e qualsiasi esercizio offra detti servizi.  
Magazzini di deposito e superfici espositive.
- CATEGORIA 6    **ESERCIZI PER L'ALLOGGIAMENTO:**  
alberghi, pensioni, motel, locande, ostelli, affittacamere, aziende agrituristiche, residence e simili, esclusa la parte riservata al servizio di ristorazione (di cui alla CATEGORIA 5).  
Magazzini di deposito e superfici espositive.
- CATEGORIA 7    **LOCALI ED AREE AD USO COLLETTIVITA':**  
collegi, convitti, istituti e case di riposo e di assistenza; locali degli istituti religiosi con convitto, conventi con pensionato, brefotrofi ed orfanotrofi; caserme ed alloggiamenti collettivi; istituti di pena; autoscuole; istituti di educazione, scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, asili pubblici e privati e simili.  
Magazzini di deposito e superfici espositive.
- CATEGORIA 8    **LOCALI ED AREE AD USO PUBBLICO INTRATTENIMENTO:**  
cinema, teatri, studi radiofonici e televisivi, sale di incisione e registrazione; discoteche, sale da ballo; sale giochi; circoli culturali, sportivi, ricreativi; oratori ed altri locali ricreativi annessi agli edifici di culto in genere; musei, biblioteche, pinacoteche, mostre e gallerie d'arte; tutte le superfici destinate al divertimento ed all'intrattenimento.  
Magazzini di deposito e superfici espositive.
- CATEGORIA 9    **LOCALI ED AREE ADIBITI ALLA CURA DEL CORPO ED ALL'ESTETICA:**  
palestre (escluse le aree specificamente destinate all'esercizio dell'attività sportiva), piscine, saune, idromassaggi, manicure, pedicure, parrucchieri per uomo e donna sia artigiani che no; istituti di bellezza in genere e simili.  
Magazzini di deposito e superfici espositive.

- CATEGORIA 10 ATTIVITA' PRODUTTIVE DI TIPO INDUSTRIALE:  
superfici degli stabilimenti ed opifici industriali, officine, laboratori non artigiani (escluse le superfici destinate ad ufficio di cui alla CATEGORIA 2), con esclusione delle aree da detassare ai sensi del D.P.R. 915/1982.  
Magazzini di deposito e superfici espositive.
- CATEGORIA 11 ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI SERVIZI DI TIPO ARTIGIANALE:  
laboratori, officine e superfici in genere ad uso attività artigiana, non altrove classificate, con conseguente iscrizione al relativo albo (escluse le superfici destinate ad ufficio di cui alla CATEGORIA 2) e con esclusione delle aree da detassare ai sensi del D.P.R. 915/1982.  
Magazzini di deposito e superfici espositive.
- CATEGORIA 12 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, POSTEGGI ED OFFICINE DI RIPARAZIONE:  
locali, tettoie, chioschi e superfici in genere dei distributori di carburante e degli autolavaggi, dei posteggi e delle autorimesse pubblici e privati; autonoleggi da rimessa, autotrasporti, autoservizi; superfici adibite, in genere, alla manutenzione e riparazione di cicli, motocicli, veicoli (meccanici, gommisti, carrozzieri, elettrauto, radiatoristi e simili) e macchinari in genere, sia artigiani che no.  
Magazzini di deposito e superfici espositive.
- CATEGORIA 13 CAMPEGGI:  
locali, tettoie, chioschi e superfici in genere dei campeggi attrezzati.  
Magazzini di deposito e superfici espositive.
- CATEGORIA 14 CENTRALI TELEFONICHE ED AREE PRODUTTIVE DI RESIDUI:  
superfici adibite a centrali telefoniche e superfici ove si producono residui.  
Magazzini di deposito e superfici espositive.
- CATEGORIA 15 AREE SCOPERTE  
aree scoperte di attività economiche

## ARTICOLO 10 = COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La Tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree occupate, in base a tariffe differenziate per Categorie (ed eventuali sottocategorie), con riguardo alla effettiva destinazione d'uso dei locali ed aree medesime, e, quindi, alla corrispondente capacità potenziale di produrre rifiuti.
2. La Tassa, fatte salve le diverse disposizioni di legge, è annuale ed è dovuta per l'intero anno anche se i locali vengono temporaneamente chiusi, ovvero se l'uso degli stessi e delle aree è temporaneamente sospeso. Il mancato utilizzo dovuto a calamità che colpiscono l'intera collettività dà diritto, dietro presentazione di apposita domanda documentata, alla sospensione della Tassa per il tempo necessario alla rimessa in pristino delle superfici interessate. Spetta sempre al soggetto passivo comunicare, al competente ufficio, la ripresa dell'occupazione o detenzione che, se non implica la variazione della destinazione d'uso o dell'entità delle superfici interessate, comporta automatica reinscrizione nei ruoli senza procedura accertativa. Analogamente si procede in casi di sospensione dovuti ad altre disposizioni legislative, sempre che resti invariata la destinazione d'uso e l'entità delle superfici soggette a tassazione.
3. Per le unità immobiliari adibite ad uso civile, in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.
4. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.



## **ARTICOLO 11 = COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE**

1. La superficie tassabile dei LOCALI è quella calpestabile interna, quale desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga, di cui al successivo articolo 20, ovvero dai sopralluoghi compiuti ai sensi dell'articolo 73 del Decreto. La superficie risultante è computata interamente ai fini della commisurazione della Tassa, di cui al precedente articolo 10, fatte salve le riduzioni, le agevolazioni e/o le esenzioni previste dalla legge o dal presente Regolamento.
2. La superficie delle AREE SCOPERTE, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale o, se trattasi di area privata, dal contratto d'affitto oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. La superficie risultante ai sensi dell'art. 62, comma 1 del D. Lgs. 507/93, se trattasi di aree scoperte operative è tassabile in misura intera, mentre se riferita ad aree scoperte accessorie o pertinenziali è esclusa dalla tassazione.
3. Per le superfici di cui al precedente comma 1 si considerano anche le SCALE MOBILI ed i VANI SCALA, che vengono misurati singolarmente come proiezione a terra e sono commisurati in base alla superficie della loro apertura, moltiplicata per il numero dei piani; gli INGRESSI e CORRIDOI di transito; gli ASCENSORI, che sono misurati come superficie calpestabile per una sola volta.
4. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero tossici o nocivi, la complessiva superficie tassabile dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla correttamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o della particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di riduzione sotto indicate:

<u>ATTIVITA'</u>	<u>PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLE SUPERFICI</u>
a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici, laboratori di analisi; laboratori fotografici ed eliografici .....	15%
b) lavanderie a secco e tintorie non industriali .....	25%
c) officine per riparazioni auto, moto, macchine agricole; gommisti, elettrauto .....	25%
d) caseifici e cantine vinicole .....	60%
e) autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere; galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica .....	30%
f) tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni e vetrerie .....	25%
g) produzione di allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine .....	20%
h) autorimessaggi ed autolavaggi .....	10%
5. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 6, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.	
6. Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburante,	
a) sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• le aree non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;</li> </ul>	
b) sono commisurate separatamente, perché autonomamente tassabili:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• le aree utilizzate per la sosta di autoveicoli di terzi, da includere nella categoria comprendente i parcheggi ed i posteggi;</li> <li>• i locali e le aree scoperte destinati ad uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.</li> </ul>	

## ARTICOLO 12 = LOCALI ED AREE SCOPERTE NON TASSABILI

1. Non sono soggetti alla Tassa, ai sensi, per gli effetti e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 62, comma 2, del Decreto, i locali e le aree che, per loro caratteristiche (natura e assetto delle superfici) e destinazione (uso delle superfici) o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante. Sono da ritenersi in condizioni di non assoggettabilità alla tassa:
  - a) i ripostigli, gli stenditoi, i solai, le soffitte, sottotetti e simili, limitatamente alla parte di essi di altezza non superiore a metri 1.50, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso, ma nei quali non è possibile la permanenza;
  - b) i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo o utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilati ai sensi dell'articolo 39 della Legge n° 146/1994 e le aree scoperte, accessorie e pertinenziali delle case suddette. Nel caso di cessazione dell'azienda agricola, i locali in passato utilizzati per l'attività agricola vengono detassati, qualora non vengano più utilizzati ad altro titolo, e tale stato di inutilizzazione (inutilizzabilità) risulti da adeguate basi di conoscenza autocertificata.  
Il proprietario sarà tenuto a comunicare tempestivamente il riutilizzo dei locali ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento ;
  - c) le unità immobiliari ad uso abitazione (comprese le costruzioni rurali ad uso abitativo di cui al precedente articolo 5, comma 3), non utilizzate per l'intero anno, chiuse e prive di qualsiasi arredo, e/o senza allacciamenti alle reti dei servizi pubblici;
  - d) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, se utilizzate prima, non oltre l'inizio di tale utilizzo;
  - e) i locali ad uso cella frigorifera ed i locali di essiccazione (senza lavorazione);
  - f) i locali per cabine elettriche, per centrali termiche, per centrali telefoniche e per altri impianti tecnologici, il vano di scorrimento dell'ascensore, ove non vi sia, di regola, presenza umana;
  - g) i locali e le aree, o parti di essi, in cui si formano i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, di cui all'articolo 62, comma 3, del Decreto, fatte salve le parti tassabili in misura ridotta ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del presente Regolamento;
  - h) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private nei quali si producono rifiuti speciali non assimilati ai sensi delle normative vigenti;
  - i) i locali e le aree utilizzati direttamente dal Comune per fini istituzionali;
  - j) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto;
  - k) i locali e le aree, o loro parti, degli impianti sportivi, delle palestre e delle scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva e ludica;
  - l) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;
  - m) aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto ed aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;

- n) cavedi di sola aerazione, chiostrine, corti interne, sottratti all'uso abituale dei detentori dell'edificio e/o degli utenti delle attività che in esse si svolgono;
  - o) i luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscano la produzione dei rifiuti; locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso; superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;
  - p) le aree scoperte pertinenziali e/o accessorie di civili abitazioni;
  - q) le aree scoperte adibite a verde di qualsiasi metratura;
  - r) le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, purchè di uso comune.
2. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, che può produrla anche successivamente con diritto a sgravio o rimborso nei limiti previsti dall'articolo 75, comma 3, del Decreto.
3. Sono esclusi dalla Tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.
4. L'elencazione delle superfici di cui al comma 1 é fatta a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia

## **ARTICOLO 13 = RIDUZIONI DELLA TASSA PER MOTIVI DI SERVIZIO**

1. Nelle zone del territorio comunale in cui la raccolta di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati non è effettuata, la tassa è dovuta, con riferimento all'unità immobiliare nella misura del 40% della tariffa prevista per ogni categoria di appartenenza, fermo restando l'obbligo, per gli occupanti o detentori degli immobili, di depositare i rifiuti urbani da essi prodotti nei contenitori vicini, evitando l'abbandono indiscriminato. A tal fine si intende zona non servita quella in cui i cassonetti siano posizionati ad una distanza di 500 metri e oltre dall'immissione della strada privata su via pubblica.
2. Nei casi previsti dall'articolo 59, comma 4, del Decreto, fatto salvo il disposto del successivo comma 3 del presente articolo, la Tassa è dovuta nella misura del 40%:
  - a) nel caso in cui i contenitori non rispettino le distanze massime previste dal "Regolamento del servizio di nettezza urbana";
  - b) nel caso in cui i contenitori risultino non conformi alle capacità minime previste nello stesso articolo e Regolamento;
  - c) nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal predetto Regolamento.
3. La riduzione prevista al comma 2 è concessa alle seguenti condizioni:
  - a) che essa sia richiesta con atto scritto e motivato dal diretto interessato: avrà decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della domanda suddetta
  - b) che le circostanze giustificative della riduzione si siano verificate nell'anno di imposta per un periodo complessivo non inferiore a 6 mesi;
  - c) che il mancato svolgimento del servizio sia attestato dall'Azienda che lo gestisce;
  - d) che le violazioni delle prescrizioni regolamentari relative alla distanza, alla capacità dei raccoglitori ed alla frequenza della raccolta vengano riconosciute dalla predetta Azienda, ovvero risultino comprovate da idonee attestazioni o da accertamenti eseguiti dal Comune, sempre che le violazioni denunciate siano continue e non occasionali e non dipendano da temporanee esigenze di espletamento del servizio.
4. La riduzione della tassa nella misura indicata nel comma 2 è unica anche nel caso in cui ricorrano contemporaneamente più ipotesi di quelle elencate nell'articolo 59, comma 4, del Decreto.
5. Lo svolgimento del servizio per determinati periodi stagionali, ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del Decreto, comporta il pagamento della tassa annuale nella misura del 40%, se il servizio è svolto per un periodo inferiore a sei mesi l'anno.
6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta dà diritto all'esonero o alla restituzione di una quota della Tassa soltanto nei casi ed alle condizioni di cui all'articolo 59, comma 6, del Decreto, fermo restando l'obbligo del pagamento nella misura di cui al precedente comma 1.

## ARTICOLO 14 = AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE

1. La tariffa unitaria è ridotta del 20% nel caso di:
  - a) abitazione con unico occupante;
  - b) abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia iniziale o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
  - c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
  - d) utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale.
  
2. La riduzione di cui al comma 1 è concessa alle condizioni, sostanziali e formali, e con la decorrenza fissate dall'articolo 66 del Decreto ed alle seguenti ulteriori condizioni:
  - a) la verifica, se l'occupante dell'abitazione è unico, è fatta, a seguito di specifica richiesta, previo accertamento diretto della situazione di fatto (esistente alla data del 31 dicembre di ciascun anno, con effetto dall'anno successivo), dovendosi ritenere del tutto irrilevante la situazione anagrafica. In ogni caso la riduzione non compete qualora l'abitazione utilizzata dall'unico occupante abbia la superficie complessiva inferiore, od uguale, a mq. 40. Tale limitazione vale anche ai fini dell'agevolazione di cui al successivo articolo 15;
  - b) le riduzioni di cui al comma 1, qualora vengano meno i loro presupposti e ne sia stata omessa la denuncia, comportano il recupero del tributo a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello in cui è stata presentata l'originaria richiesta di riduzione;
  - c) la riduzione di cui alla lettera c) del comma 1 è concessa a condizione che la licenza o l'autorizzazione siano allegare in copia alla denuncia e che la stessa preveda un uso stagionale per non più di 6 mesi continuativi. Detta riduzione non si applica in caso di occupazione saltuaria che comporta il pagamento della "Tassa giornaliera", di cui al successivo articolo 27;
  - d) per la riduzione di cui alla lettera d) del comma 1 è richiesta l'attestazione probatoria da parte delle autorità consolari del Paese estero di residenza, ovvero la certificazione di iscrizione nello schedario degli Italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).
  
3. La tariffa è ridotta del 15% per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dai coltivatori del fondo ed ubicata in zona servita o nella quale è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che il conduttore dimostri la propria posizione di coltivatore diretto.

## **ARTICOLO 15 = ALTRE AGEVOLAZIONI**

1. La Tassa è ridotta del 18% a favore di nuclei familiari composti da due persone, secondo la situazione di fatto, di cui al precedente articolo 14, comma 2, lettera a), ambedue di età non inferiore a 65 anni compiuti entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della richiesta di agevolazione, a valere per l'anno d'imposta successivo, che occupano locali ad uso abitazione di tipo civile (ctg. A/2), di tipo economico (ctg. A/3), di tipo popolare (ctg. A/4), ultrapopolare (ctg. A/5), ovvero rurale (ctg. A/6).

**ARTICOLO 16 = COPERTURA FINANZIARIA DEL MINOR GETTITO IN SEGUITO A  
RIDUZIONI, ESENZIONI E/O AGEVOLAZIONI**

1. Le agevolazioni di cui al precedente articolo 15 ed al successivo articolo 17 del presente Regolamento sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi dell'articolo 67, comma 3, del Decreto, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale od accessorio.



## **ARTICOLO 17 = RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI**

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività e dei rappresentanti legali può essere concessa una RIDUZIONE DEL 10% a favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che, per composizione merceologica, siano passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che gli istanti dimostrino di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il 40% della produzione ponderale complessiva. La suddetta riduzione è vincolata al preventivo parere favorevole del gestore stesso.
  
2. Su motivata istanza dei titolari e dei rappresentanti legali può essere concessa la riduzione di cui al precedente comma anche a favore delle attività che possono dimostrare, attraverso idonea documentazione e nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, di produrre rifiuti che totalmente o parzialmente vengono avviati al recupero:
  - a) tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico (ex articolo 21, comma 7, del D. Lgs. 22/1997);
  - b) tramite l'utilizzo di impianti autorizzati per il recupero dei rifiuti urbani siti all'interno di insediamenti industriali (ex articolo 22, comma 11, del D. Lgs. 22/1997);
  - c) attraverso smaltimento dei soli rifiuti non pericolosi effettuato nel medesimo luogo in cui vengono prodotti, purché debitamente autorizzato secondo la normativa vigente (ex articoli 8 e 32 del D. Lgs. 22/1997);
  - d) attraverso la consegna di beni durevoli da parte dei detentori ai rivenditori che trattengono presso di sé tali beni, al fine di permetterne il successivo ritiro da parte dei produttori ed importatori, effettuato sulla base di accordi e contratti di programma tendenti a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima, anche mediante procedure semplificate per la raccolta e per il trasporto dei rifiuti, le quali devono comunque garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente (ex articolo 25, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 22/1997).
  
3. La concessione della riduzione di cui al precedente comma 2, oltre a presupporre il rispetto del termine di presentazione della richiesta indicato all'articolo 29, comma 4, del vigente Regolamento, può avvenire a due condizioni:
  - a) che gli istanti dimostrino che l'incidenza della frazione recuperabile é almeno pari al 40% della produzione ponderale complessiva;
  - b) che il soggetto gestore del servizio pubblico, esaminata la richiesta e la documentazione raccolta dal Servizio Tributi Comunali, esprima preventivo parere favorevole, con la possibilità di acquisire, a seconda dei casi, il parere di altri soggetti della Pubblica Amministrazione che, di volta in volta, potrebbero avere titolo.

4. L'avvio al recupero di rifiuti assimilati agli urbani effettuato, avvalendosi di soggetti autorizzati, da parte di operatori economici che, occupando superfici assoggettabili alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, non si sono avvalsi della possibilità di ottenere la riduzione di cui al precedente comma 2 comporta l'applicazione di una riduzione del 60 per cento della tariffa di tassazione prevista per la/le categoria/e di appartenenza delle superfici interessate, alle seguenti condizioni:
- a) l'operatore economico, separatamente per ogni singolo anno d'imposta, è tenuto a presentare al Servizio Tributi Comunali idonea documentazione probante l'effettuato conferimento a soggetti, diversi dal gestore del servizio pubblico, autorizzati ad effettuare la raccolta per l'avvio al recupero;
  - b) i rifiuti assimilati avviati al recupero non devono essere conferiti al servizio pubblico e tale situazione deve trovare riscontro in apposita dichiarazione, rilasciata dall'Azienda Municipale per l'Igiene Urbana, nella quale venga confermato il mancato utilizzo del servizio pubblico per tali rifiuti, specificando per quali tipologie di rifiuti e per quali superfici tale servizio non è stato effettuato, cosicché il Servizio Tributi Comunali possa identificare le aree da assoggettare a tassazione intera e quelle per le quali applicare la riduzione tariffaria del 60 per cento;
  - c) la suddetta riduzione tariffaria viene applicata, separatamente per ogni singolo anno d'imposta, solamente a consuntivo, tramite un abbuono (sgravio o rimborso) sull'intera tassa iscritta a ruolo.

## **ARTICOLO 18 = LIMITE DI RIDUZIONE TARIFFARIA**

1. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, la misura massima complessiva di riduzione della tariffa applicata non può superare il 60% della stessa.

## **ARTICOLO 19 = INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE**

1. La decorrenza dell'obbligazione tributaria in caso d'inizio dell'utenza e la decorrenza della cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione e detenzione dei locali ed aree sono disciplinate dalla legge.
2. L'abbuono del tributo nel caso di cessazione dell'occupazione nel corso dell'anno consiste nel rimborso della quota di tassa pagata in eccedenza, ovvero, se ancora non versata, nello sgravio della quota medesima a favore del Concessionario per la riscossione.
3. L'abbuono di cui al comma 2 non compete in caso di mancata denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui cessa l'occupazione, neppure qualora il tributo sia stato o debba essere assolto da altro Contribuente subentrante nella occupazione o conduzione dei locali ed aree. Comunque, in caso di cessazione non denunciata entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo, lo sgravio o il rimborso a favore del Contribuente cessato potranno essere effettuati solamente a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui viene presentata la denuncia.
4. L'abbuono del tributo in caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione decorre dall'anno successivo, qualora l'utente sia in grado di dimostrare di non aver continuato l'occupazione ovvero il subentrante risulti già iscritto a ruolo.
5. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso della Tassa, totale o parziale, deve essere richiesto dal Contribuente, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento, esibendo le relative ricevute o quietanza di avvenuto pagamento.

## **CAPO III**

### **DENUNCE, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE**

## ARTICOLO 20 = DENUNCE

1. In tutti i casi di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione o detenzione di locali ed aree tassabili, anche se in misura ridotta, i soggetti di cui al precedente articolo 6 hanno l'obbligo di presentare apposita denuncia presso lo specifico Ufficio Tributi del Comune, che rilascia la relativa ricevuta, utilizzando gli appositi modelli predisposti e disponibili, da compilare in ogni loro parte.
2. Il modello di denuncia, di cui al comma 1, debitamente compilato e sottoscritto da uno dei coobbligati al pagamento della Tassa, comporta la regolare iscrizione a ruolo delle superfici indicate per gli anni denunciati (articolo 72, comma 1, del Decreto), senza che sia necessario emettere apposito avviso di accertamento. L'avviso di accertamento si rende, invece, necessario nel caso di rettifica d'ufficio di quanto denunciato dal soggetto passivo, secondo quanto previsto dall'articolo 71, comma 1, del Decreto.
3. La denuncia spedita tramite posta si considera presentata nel giorno in cui la stessa è stata consegnata all'ufficio postale e risultante da relativo timbro.
4. La denuncia d'inizio occupazione o detenzione (DENUNCIA originaria o INIZIALE) deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data di inizio ed ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassazione siano rimaste invariate.
5. E' considerata alla stessa stregua della DENUNCIA iniziale, di cui al precedente comma 3, anche quella DI VARIAZIONE dovuta per l'occupazione, nel corso dell'anno, di locali ed aree in aggiunta o comunque diversi o perché diversamente utilizzati rispetto a quelli per i quali il contribuente è iscritto a ruolo. Conseguentemente, anche per tali locali ed aree la nuova tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, in caso di omessa denuncia, trova applicazione il disposto dell'articolo 71, comma 1, ultimo capoverso, del Decreto. Nel caso di denuncia di variazione che comporti la sostituzione di superfici già iscritte a ruolo con altre di metratura inferiore si procede allo sgravio o rimborso della differenza a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia di variazione in diminuzione è stata presentata.
6. La cessazione, totale o parziale, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree deve essere denunciata. La cessazione può essere operata anche d'ufficio, a valere dal primo ruolo utile, nei riguardi di coloro che occupavano o detenevano locali ed aree per i quali è stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. In ogni caso, su richiesta del contribuente, l'abbuono della Tassa previsto dalla legge decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo alla data di presentazione della denuncia, nei limiti di cui al comma 3 del precedente articolo 19.

7. Alla denuncia originaria ed a quella integrativa di occupazione di locali ed aree non compresi in tale denuncia può essere allegata, ovvero richiesta dall'Ente impositore, la planimetria catastale dei locali ed aree occupati, comprendente anche quelli di pertinenza o accessori, ovvero una planimetria analoga sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto nell'albo professionale.
8. Sono ritenute valide le denunce presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle del presente regolamento.  
L'ufficio tributi provvederà a richiedere l'eventuale integrazione dei dati e documenti mancanti ai fini della completa conoscenza di tutti gli elementi necessari per l'applicazione del tributo.
9. L'erede, che continua ad occupare i locali già assoggettati alla Tassa a carico del de cuius, ha l'obbligo formale di denunciare la variazione dell'intestatario del tributo.
10. La richiesta di detassazione, riduzione e/o agevolazione, se presentata nei termini di legge, produce effetto a decorrere dall'anno di imposta successivo.

## **ARTICOLO 21 = CONTENUTO DELLA DENUNCIA**

1. La denuncia deve contenere l'indicazione degli elementi e dei dati di cui all'articolo 70, comma 3, del Decreto, nonché di quelli richiesti dal modello predisposto dal Comune.
2. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali e delle aree cessati.
3. Le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli che, secondo il richiedente, danno diritto all'agevolazione.



## **CAPO IV**

### **ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO**

## ARTICOLO 22 = CONTROLLI ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune, tramite lo specifico Ufficio Tributi addetto, esercita l'attività di controllo e di accertamento, necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.
2. L'attività di cui al comma 1 è svolta sulla base della gestione annuale della Tassa attuata dal "Funzionario responsabile" di cui al successivo articolo 28.
3. Gli avvisi di accertamento, contenenti gli elementi identificativi indicati dall'articolo 71, comma 2, del Decreto, sono notificati al Contribuente con le modalità di cui all'articolo 60 del D.P.R. 29/09/1973, n° 600, ovvero a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Essi sono sottoscritti dal "Funzionario responsabile" e debbono contenere l'indicazione dell'Organo presso il quale può essere proposto il ricorso ed il termine entro il quale il ricorso stesso può essere proposto.
4. Le variazioni dell'ammontare della Tassa, dovute unicamente a variazioni apportate alle tariffe unitarie, non comportano l'obbligo di notificare al contribuente un nuovo avviso di accertamento.
5. Il recupero della Tassa dovuta può avvenire:
  - a) in caso di OMESSA DENUNCIA, iniziale o di variazione, con l'avviso di accertamento notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata;
  - b) in caso di DENUNCIA INFEDELE o INCOMPLETA con l'avviso di accertamento in rettifica notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia.

## ARTICOLO 23 = POTERI DEL COMUNE ED AUTOTUTELA

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo, di cui al precedente articolo 22, il Comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'articolo 73 del Decreto, può:
  - a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali e delle aree;
  - b) richiedere notizie, relative ai locali ed alle aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree stesse, nonché agli amministratori del condominio ed ai responsabili dei centri commerciali integrati e dei locali in multiproprietà;
  - c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
  - d) richiedere tutta la documentazione ritenuta necessaria a dimostrare la non tassabilità di una parte o di tutta la superficie, teoricamente assoggettabile alla Tassa, in quanto rientrante nelle fattispecie previste dal D.P.R. 915/1982 o da altre disposizioni normative.
2. I dipendenti dell'Ufficio comunale che, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del Decreto possono essere autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento sono tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il Servizio Tributi Comunali, ed anche personale di soggetti privati o pubblici incaricati della rilevazione delle superfici e della loro destinazione d'uso.
3. Qualora il "Funzionario responsabile", d'ufficio o su segnalazione, entro i termini di legge, da parte del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente, può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo.
4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione, di riduzione o di agevolazione.

## ARTICOLO 24 = RISCOSSIONE

1. La riscossione della Tassa è effettuata nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.
2. Gli importi del tributo ed addizionali, accessori e soprattasse, sono riscossi in due rate bimestrali consecutive, entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica della cartella di pagamento da parte del Concessionario. Resta salva la possibilità di prevedere la stipula di convenzioni per la riscossione iniziale mediante avvisi di pagamento precedenti e prodromici rispetto alla notifica della cartella di pagamento.
3. La maggior rateazione del carico tributario, ai sensi del D.lgs 507/93 e del D. Lgs. 46/99) è ammessa soltanto alle seguenti condizioni:
  - a) su istanza scritta del contribuente;
  - b) per gravi motivi, che comunque escludano il pericolo di perdita del credito;
  - c) se il debito riguarda anche tributi arretrati;ed è disposta con determinazione del "Funzionario Responsabile".
4. In casi eccezionali in cui il carico tributario sia particolarmente oneroso si potrà procedere, a discrezione del Funzionario Responsabile, ad una ripartizione dello stesso su un numero di rate superiore a 8, sempre nei limiti consentiti dall'art. 7 D. Lgs. 46/99 (massimo 60 rate), con fideiussione obbligatoria nei casi previsti dalla legge.
5. Le scadenze, ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 507/1993 e degli artt. 7 e 9 del D. Lgs. 46/1999 sono le seguenti:
  - Se vengono concesse da num. 1 a num. 8 rate (ipotesi per lo più, prevista per le persone fisiche), le rate sono bimensili (con scadenza: ultimo giorno del mese). In tal caso, nel provvedimento deve essere precisato che il mancato pagamento di due rate consecutive annulla automaticamente la maggior rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.
  - Se vengono concesse da num. 1 a num. 60(ex D. Lgs. 46/1999) (ipotesi da considerarsi applicabile, per lo più, alle persone giuridiche) le rate sono mensili (con scadenza: ultimo giorno del mese). In tal caso, nel provvedimento deve essere precisato che il mancato pagamento di una sola rata annulla automaticamente la maggior rateazione concessa e comporta il pagamento in unica soluzione dell'intero debito residuo.
  - In entrambe le ipotesi, verranno applicati interessi sulla dilazione in applicazione della normativa generale in tema di tasso legale.

## **CAPO V**

### **DISPOSIZIONI VARIE**

## **ARTICOLO 25 = SGRAVI E RIMBORSI**

1. Gli sgravi ed i rimborsi della Tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell' avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.
3. Eventuali rimborsi di Tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il presente Regolamento e le tariffe della Tassa, sono effettuati mediante compensazioni della Tassa stessa quale dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.
4. Per "notifica del ruolo", di cui all'articolo 75, comma 2, del Decreto, si intende la notifica della cartella di pagamento o, in mancanza, dell'avviso di mora di cui rispettivamente agli articoli 25 e 46 del D.P.R. 602/1973, effettuata a cura del Concessionario per la riscossione dei tributi.

## **ARTICOLO 26 = SANZIONI**

1. Nei casi di violazioni alle norme previste dal D. Lgs. 507/93, si applicano, secondo i criteri stabiliti con atto dell'Amministrazione Comunale, le sanzioni introdotte dai D. Lgs. 471, 472 e 473 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano solo per le violazioni verificatesi dopo il primo Aprile 1998.
3. Per le violazioni verificatesi antecedentemente alla data suindicata ma riscontrate successivamente, si applicano le disposizioni dell'art. 3, commi 2 e 3 del D. Lgs. 472/97.

## **ARTICOLO 27 = TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio, é istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Si considera "temporaneo" l'uso inferiore a 183 giorni in un anno solare, anche se ricorrente.
2. La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata sulla base di quella annuale rapportata ai giorni e trova riferimento nella categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti), maggiorata del suo 50%.
- 2 bis. L'importo della tassa giornaliera da versare non deve comunque essere inferiore ad € 1,00, e per importi inferiori si deve procedere ad arrotondare il dovuto a tale importo, al fine di compensare i costi amministrativi di gestione;
3. L'obbligo della denuncia dell' "uso temporaneo" si intende assolto con il pagamento della Tassa giornaliera mediante bollettino per il versamento in c/c postale, di cui all'articolo 50 del D. Lgs. 507/1993, ovvero con il versamento diretto di cui al successivo comma, da effettuarsi tassativamente nei trenta giorni successivi alla ricezione del bollettino medesimo. I bollettini di pagamento per i posteggi annuali verranno inviati all'inizio dell' anno successivo a quello di riferimento.
- 3 bis. Per la tassa relativa alle "manifestazioni", i bollettini di pagamento verranno consegnati all'interessato preventivamente ed il relativo importo dovrà essere versato contestualmente al canone di occupazione del suolo pubblico;
4. Per le occupazioni di cui al precedente comma 3, la Tassa giornaliera può essere versata al Tesoriere del Comune.
5. In caso di "occupazione abusiva" la Tassa viene recuperata unitamente alle soprattasse, interessi ed oneri accessori.
6. Per l'accertamento, il contenzioso e le soprattasse si applicano le norme previste nel precedente Capo IV°, in quanto compatibili.
7. Il servizio erogato dietro corresponsione della Tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali o sulle aree oggetto di occupazione temporanea, fermi restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche dal "Regolamento del servizio di nettezza urbana" e per gli spettacoli viaggianti dal "Regolamento per la disciplina della concessione delle aree per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri".
8. Si considerano "produttive di rifiuti", ai fini della Tassa disciplinata dal presente articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche; sagre, fiere, circhi e similari), nonché quelle poste in opera per l'esercizio di un'attività commerciale in forma ambulante, purché svolte entro i limiti temporali di cui al secondo periodo del precedente comma 1.



## **ARTICOLO 28 = FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta Comunale designa il "Funzionario responsabile" cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani Interni. Egli sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il suo nominativo deve essere comunicato al Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla nomina.

## **CAPO VI**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

## ARTICOLO 29 = NORME TRANSITORIE E FINALI

1. In sede di prima applicazione della nuova disciplina legislativa e delle disposizioni del presente Regolamento, debbono essere presentate, entro il 20 gennaio 1997 (ovvero altra data stabilita per legge), all'Amministrazione Comunale (Servizio Tributi Comunali - Ufficio Tassa Rifiuti), utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione:
  - a) le denunce integrative e modificative di quelle già presentate in base al precedente ordinamento. In particolare, per le superfici con destinazione diversa dalle abitazioni civili, i soggetti interessati debbono denunciare le aree scoperte di pertinenza e/o accessorie che dovranno aggiungersi a quelle operative già precedentemente soggette a tassazione;
  - b) le denunce da parte dei soggetti responsabili di cui all'articolo 63, comma 3, del Decreto, relative alle aree coperte e scoperte di uso comune nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati;
  - c) l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati da parte dei rispettivi soggetti responsabili (amministratori e gestori responsabili).
  
2. Ai fini dell'applicazione della Tassa, per quanto riguarda la classificazione dei locali e delle aree tassabili, si fa riferimento al Regolamento previgente e, per quanto concerne le tariffe, a quelle deliberate o in vigore per ciascun anno di imposta. (ALLEGATO "B")

La classificazione di cui al precedente articolo 9 entrerà in vigore dall'anno in cui, in base alle continue modifiche normative, sarà resa obbligatoria l'applicazione dei criteri di cui all' art. 65 del Decreto, così come previsto dall'art. 79, comma 2, dello stesso Decreto, e successive modificazioni ed integrazioni.
  
3. Fino a quando non saranno insediate le Commissioni Tributarie Provinciali di cui ai DD. Lgs. 31/12/1992, n° 545 e 546, il ricorso previsto all'articolo 22, comma 3, del presente Regolamento va diretto alla Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avviso di accertamento.
  
4. Le riduzioni e/o agevolazioni di cui agli articoli 14 ("Agevolazioni previste dalla legge"), 15 ("Altre agevolazioni") e 17 ("Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi") del presente Regolamento sono concesse dall'anno 1996 su richiesta dell'interessato, da presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro la data del 31 dicembre 1995, a pena di decadenza. Per gli anni successivi le nuove richieste andranno presentate, sempre a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno, a valere per l'anno di imposta successivo.
  
5. In relazione alla scadenza di cui al comma 1, si precisa che la tassazione delle aree scoperte pertinenziali e/o accessorie di superfici con destinazione d'uso diversa dall'abitazione civile e delle aree coperte e scoperte di uso comune nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati decorrerà dal 1° gennaio 1997, ovvero da altra data stabilita per legge.

## **ARTICOLO 30 = ABROGAZIONI E SOSTITUZIONI**

1. Dall'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, così come fissate dal successivo articolo 31, sono abrogate quelle contenute nel precedente Regolamento, fatta salva l'applicazione transitoria prevista dalla legge e dal presente Regolamento.
2. E' pure da ritenersi abrogata ogni disposizione, contenuta in altro Regolamento comunale, contraria o incompatibile con quelle del presente.

## **ARTICOLO 31 = ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della Legge 8 giugno 1990, n° 142, viene pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed entra in vigore il quindicesimo giorno decorrente dalla data di sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune, dopo il favorevole riscontro di legittimità da parte del Comitato Regionale di Controllo. Esso esplica la sua efficacia dal 1° gennaio 1996, fatte salve le disposizioni dell'articolo 79 del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Entro i successivi trenta giorni viene trasmesso alla Direzione Centrale per la Fisca-  
lità Locale del Ministero delle Finanze.

## **ARTICOLO 32 = NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono richiamate le disposizioni contenute nel D. Lgs. 507/1993 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento relativamente ai diritti del contribuente, si richiamano le norme contenute nella Legge n. 212 del 27/07/2000.

# ALLEGATO "A"

---

---

## CRITERI PER L'ARTICOLAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DI LOCALI ED AREE DI ATTIVITA' E/O GRUPPI DI ATTIVITA' E PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.

### 1 = GENERALITA'

La determinazione di tariffe, commisurate alle reali qualità e quantità di rifiuti solidi urbani interni ed assimilati ordinariamente prodotti, per unità di locale od area di ogni attività, o gruppo di attività, assoggettata alla Tassa (articolo 65, comma 1, del Decreto), impone la necessità di individuare un criterio oggettivamente valido per la rideterminazione del gettito globale della Tassa stessa e delle tariffe.

### 2 = DEFINIZIONI

- **Coefficiente di produttività specifica (  $Q_i$  ):**  
per "coefficiente di produttività specifica" SI INTENDE la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee, sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Esso RAPPRESENTA l'indicatore della potenzialità di produzione di rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.  
SI ESPRIME in "Kg/mq per anno".
- **Coefficiente medio di produttività specifica (  $Q_m$  ):**  
per "coefficiente medio di produttività specifica" SI INTENDE il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani (annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta) ed il totale delle superfici dei locali accertati ai fini della Tassa iscritta nei ruoli.  
SI ESPRIME in "Kg/mq per anno".
- **Indice di produttività specifica (  $I_{ps}$  ):**  
per "indice di produttività specifica", proprio dell'attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, SI INTENDE il rapporto tra il relativo "coefficiente di produttività specifica" ed il "coefficiente medio di produttività specifica", così come sopra definiti.  
E' un numero puro.

- **Indice di qualità specifica ( Iqs ):**  
per “indice di qualità specifica” SI INTENDE un coefficiente dato dal rapporto tra il costo di smaltimento per unità di peso dei rifiuti producibili in base alle diverse caratteristiche qualitative del rifiuto (peso specifico, tenore di frazione organica, pezzatura media ecc.) ed il costo medio generale per unità di peso dei rifiuti raccolti.  
E' un numero puro che tiene conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto in relazione ai costi di smaltimento.
- **Costo convenzionale del servizio ( C ):**  
per “costo convenzionale del servizio” SI INTENDE il valore definito dall'articolo 4 del presente Regolamento, di cui il presente Allegato fa parte integrante.  
SI ESPRIME in “Lire per anno”.
- **Superficie totale ( St ):**  
per “superficie totale” SI INTENDE la superficie totale dei locali e delle aree accertati ai fini della Tassa iscritta nei ruoli.  
SI ESPRIME in “mq”.
- **Tariffa media convenzionale ( Tm )**  
(ovvero: costo medio generale netto per unità di superficie):  
per “tariffa media convenzionale” SI INTENDE il rapporto tra “costo convenzionale del servizio” ( C ) e la “superficie totale” ( St ) dei locali e delle aree accertati ai fini della Tassa iscritta nei ruoli.  
SI ESPRIME in “lire/mq per anno”.

### **3 = MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' E QUALITA' SPECIFICA**

I coefficienti di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate alla Tassa vengono determinati:

- in maniera diretta attraverso campagne di monitoraggio diretto od indiretto, attuate su campioni adeguatamente significativi dell'universo di riferimento;
- in maniera indiretta attraverso l'elaborazione di dati statistici forniti da Organi e/o Uffici dello Stato, delle Regioni, degli Enti Territoriali o da altri enti od istituzioni di ricerca.

### **4 = MODALITA' DI DEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA**

La formazione delle categorie e delle sottocategorie di locali ed aree, tassabili con la medesima misura tariffaria, avviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenendo conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto prodotto. Ciascuna delle “i” classi di contribuenza, così individuate, è caratterizzata:



- da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica ( $Q_i = \text{kg/mq}$  per anno);
- da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (Ipsi) dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica ( $Q_i$ ) ed il coefficiente medio di produttività specifica ( $Q_m$ );
- da un proprio valore dell'indice di qualità specifica (Iqsi).

## **5 = DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA**

Per ciascuna delle classi di contribuenza la tariffa unitaria viene determinata con la seguente formula:

$$T_i = I_{ps} \times I_{qs} \times T_m \quad (\text{Lire/mq})$$

Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie si procede nei seguenti modi:

- rideterminazione annuale della tariffa media ( $T_m$ ) sulla base dei dati relativi ai preventivi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli ai fini della Tassa;
- rideterminazione delle tariffe unitarie per ogni singola categoria attraverso la formula sopra riportata.

## **6 = MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' E QUALITA' SPECIFICA E DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA**

I coefficienti e gli indici di produttività e qualità specifica delle attività assoggettate a tassa dovranno essere sottoposti a periodica verifica e ridefinizione, sotto il controllo del Comune, da parte del soggetto gestore del pubblico servizio. La frequenza di tale controllo dovrà essere almeno quadriennale e le modalità di accertamento saranno analoghe a quelle di cui al punto 3.

La ridefinizione dei coefficienti di produttività e qualità specifica comporterà la verifica delle categorie di contribuenza, l'eventuale scomposizione o riagggregazione in categorie e/o sottocategorie diverse, ma, alla luce dei nuovi dati acquisiti, omogenee dal punto di vista della quantità e della qualità dei rifiuti prodotti.

La revisione occasionale dei coefficienti di produttività e qualità specifica potrà, inoltre, essere effettuata ogni volta vengano introdotte innovazioni nei sistemi di raccolta, trasporto e/o smaltimento oppure in seguito ad approfondimenti delle analisi eseguite dopo l'attivazione del presente sistema tariffario.







# INDICE

<b>INFORMAZIONI.....</b>	<b>2</b>
<b>CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>3</b>
ARTICOLO 1 = ISTITUZIONE DELLA TASSA.....	4
ARTICOLO 2 = AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.....	5
ARTICOLO 3 = ZONE TERRITORIALI SERVITE.....	6
ARTICOLO 4 = GETTITO DELLA TASSA - COSTO DEL SERVIZIO.....	7
ARTICOLO 5 = PRESUPPOSTI DELLA TASSA.....	8
ARTICOLO 6 = SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA.....	9
<b>CAPO II° - COMMISURAZIONE E TARIFFE.....</b>	<b>10</b>
ARTICOLO 7 = LOCALI ED AREE TASSABILI.....	11
ARTICOLO 8 = DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE.....	12
ARTICOLO 9 = CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE SCOPERTE.....	13
ARTICOLO 10 = COMMISURAZIONE DELLA TASSA.....	16
ARTICOLO 11 = COMMISURAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE.....	17
ARTICOLO 12 = LOCALI ED AREE SCOPERTE NON TASSABILI.....	19
ARTICOLO 13 = RIDUZIONI DELLA TASSA PER MOTIVI DI SERVIZIO.....	21
ARTICOLO 14 = AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.....	22
ARTICOLO 15 = ALTRE AGEVOLAZIONI.....	23
ARTICOLO 16 = COPERTURA FINANZIARIA DEL MINOR GETTITO IN SEGUITO A RIDUZIONI, ESENZIONI E/O AGEVOLAZIONI.....	24
ARTICOLO 17 = RIDUZIONI TARIFFARIE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI E DI SERVIZI.....	25
ARTICOLO 18 = LIMITE DI RIDUZIONE TARIFFARIA.....	27
ARTICOLO 19 = INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE.....	28
<b>CAPO III° - DENUNCE, ACCERTAMENTI E RISCOSSIONE.....</b>	<b>29</b>
ARTICOLO 20 = DENUNCE.....	30
ARTICOLO 21 = CONTENUTO DELLA DENUNCIA.....	32
<b>CAPO IV° - ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, CONTENZIOSO.....</b>	<b>33</b>
ARTICOLO 22 = CONTROLLI ED ACCERTAMENTI.....	34
ARTICOLO 23 = POTERI DEL COMUNE ED AUTOTUTELA.....	35
ARTICOLO 24 = RISCOSSIONE.....	36
<b>CAPO V° - DISPOSIZIONI VARIE.....</b>	<b>37</b>
ARTICOLO 25 = SGRAVI E RIMBORSI.....	38
ARTICOLO 26 = SANZIONI.....	39
ARTICOLO 27 = TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.....	40
ARTICOLO 28 = FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	41
<b>CAPO VI° - NORME TRANSITORIE E FINALI.....</b>	<b>42</b>
ARTICOLO 29 = NORME TRANSITORIE E FINALI.....	43
ARTICOLO 30 = ABROGAZIONI E SOSTITUZIONI.....	44
ARTICOLO 31 = ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	45
ARTICOLO 32 = NORMA DI RINVIO.....	46
<b>ALLEGATO "A".....</b>	<b>47</b>
<b>ALLEGATO "B".....</b>	<b>50</b>